

Comune di Lapio

Provincia di Avellino

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 15/11/2016

OGGETTO: Determina a contrarre -Affidamento incarico per verifica vulnerabilità sismica edificio scolastico di Via San Martino- via Carmine in attuazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 (C.I.G. ZDB1C06F5D).

Premesso che:

-questo Comune è proprietario dell'edificio scolastico di Via San Martino -via Prati, sede delle locali Scuole materne, Elementari e Media;

-il plesso scolastico è insediato in due corpi di fabbrica uno in c.c.a. e uno in muratura strutturalmente indipendenti, dei quali quello di più remota costruzione in muratura risale ad epoca antecedente sia alla classificazione sismica del territorio comunale intervenuta con D.M. 7 marzo 1981 che alla riclassificazione sismica avvenuta con delibera di Giunta Regionale Campania n° 5447 del 07/11/2002 , mentre quello in c.c.a. risale ad epoca successiva alla prima classificazione sismica del territorio Comunale, intervenuta con D.M. 7 Marzo 1981 ma antecedente alla riclassificazione sismica intervenuta con delibera di Giunta Regionale Campania n° 5447 del 07/11/2002 ;

-L'edificio in muratura risulta provvisto di collaudo ai sensi della Legge 2.02.74 n° 64 e L.R. Campania n. 9/83, come da certificato di collaudo depositato presso il Genio Civile di Avellino in data 19/08/1998 al n. 46077 ;

L'edificio in c.c.a. risulta provvisto di collaudo ai sensi della Legge 1086/1971, Legge 64/74 e L.R. n° 9/83 come da certificato di collaudo depositato presso il Genio Civile di Avellino in data 19/4/2001 al n° 50875

-trattasi di edifici per il quale l'O.P.C.M. n. 3274/2003 prescrive la verifica della vulnerabilità sismica a cura del soggetto proprietario;

- la verifica deve riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, ad esclusione di quelli progettati secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 tenendo conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche;

-il territorio di questo Comune ha subito incremento del grado di sismicità a seguito dell'aggiornamento della classificazione sismica operata dalla Regione Campania con delibera di G.R. n. 5447 del 07/11/2002, classificato di prima categoria , mentre era classificato di seconda categoria nella primitiva classificazione del 07/03/1981;

- il Comune di Lapio con delibera di G.C. n° 21 del 29/4/2015 ha approvato il progetto di miglioramento sismico dell'edificio scolastico in muratura, presentando istanza di contributo alla Regione Campania ai sensi all'avviso pubblico indetto con Decreto Dirigenziale n° 67 del 13/4/2015.

- il progetto di miglioramento sismico dell'importo di € 1.471.869,00 è stato utilmente collocato nella graduatoria di cui ad D.D. n° 122 del 30/4/2015 e successivo n° 128 del 5/5/2015 per interventi da avviare nell'anno 2016;

-a seguito degli eventi sismici del 24/8/2016,è stata inoltrata richiesta alla Regione Campania, per la modifica del tipo di intervento sul predetto edificio da adeguamento sismico a demolizione e ricostruzione in sito, la Regione con nota acquisita in data 4/11/2016, ha espresso parere favorevole;

tanto premesso:

Vista la comunicazione del sig. Sindaco del 10/11/2016 prot. n° 5722 con la quale:
-è stato stabilito di provvedere alla verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di che trattasi relativamente al corpo di fabbrica in muratura di più remota costruzione risalente ad epoca antecedente alla classificazione sismica del territorio comunale, ed incaricato il Responsabile dell'U.T.C. per gli adempimenti conseguenti e necessari all'affidamento dell'incarico ad un tecnico qualificato;
che è stato individuato l'ing. Florindo Antonio Renna, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 923, di effettuare la suddetta verifica di vulnerabilità sismica, ai sensi della vigente normativa in materia;
che l'ing. Renna ha trasmesso curriculum professionale e la propria offerta per l'esecuzione del predetto incarico , richiedendo l'importo di € 2500,00 comprensivo di Cap ed I.V.A.
Visti l'art. 31 comma 8 e l'art. 36 comma 2 lettera a del D.lg. n° 50/2016 in materia di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, , che consentono l'affidamento diretto della prestazione di che trattasi;
Ritenuto dover adottare i provvedimenti di competenza, in esecuzione della nota sindacale sopra richiamata;
In Virtù dei poteri di cui al Decreto Sindacale n° 12 del 7/10/2013 prot. n° 6198 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000

DETERMINA

- 1) Di affidare incarico all'ing. Florindo Antonio Renna , iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 923, di effettuare la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di via Carmine- via Prati , relativamente al corpo di fabbrica in muratura di più remota costruzione risalente ad epoca antecedente alla classificazione sismica del territorio comunale, in attuazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 ed ai sensi della vigente normativa in materia, per il compenso onnicomprensivo di €. 2.500,00, comprensivo di contributo previdenziale (4%) e IVA (22%);
- 2) Di attestare che il compenso stabilito risulta congruo in relazione alla prestazione richiesta, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico, della volumetria dell'immobile da sottoporre a verifica (circa 3.000 me. dallo spiccato delle fondazioni) e dei parametri previsti dall'allegato 2 dell'O.P.C.M. n. 3362 del 08/07/2004, la quale, sebbene non espressamente riferita agli edifici scolastici, per volumi fino a 10.000 me. stabilisce un costo convenzionale unitario di 2,50 euro/mc., oltre IVA, per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici (comprensivo di indagini);
- 3) Di dare atto che il fine che si intende perseguire è quello di stabilire il livello di adeguatezza dell'edificio scolastico rispetto a quanto previsto dalle vigenti normative in materia e che l'oggetto dell'affidamento sono le attività professionali necessarie per effettuare la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico in muratura secondo la vigente normativa in materia (O.P.C.M. 3274/2003 e successive, N.T.C. 2008 e relativa circolare applicativa, provvedimenti e linee guida regionali);
- la forma è quella della firma del disciplinare di incarico allegato alla presente determina di affidamento da parte del soggetto affidatario ,il contraente è stato individuato ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, clausola essenziale è il termine di esecuzione della prestazione, stabilito in giorni 30 (trenta) dal perfezionamento dell'incarico, il ritardo protratto oltre 30 giorni rispetto al termine stabilito viene ritenuto grave inadempimento e determina risoluzione del contratto, senza che l'incaricato possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese, il compenso viene pattuito ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in relazione alle prestazioni richieste, tenendo conto del grado

di complessità dell'incarico e di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

4-di dare atto che la spesa di € **2.500,00** comprensivo di IVA e CAP, è prevista all'intervento 10150501 per € 2.000,00 e all'intervento 10160201 per € 500,00 del Bilancio di Previsione Anno 2016

5)Di subordinare l'affidamento alla sottoscrizione del disciplinare allegato alla presente determinazione da parte dell'affidatario,

6)Di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i., che il Codice Identificativo Gara CIG è . **ZDB1C06F5D** ;

7)Di attestare che non sussistono per il sottoscritto Responsabile dell'U.T.C. cause di incompatibilità ovvero di conflitto di interesse in riferimento alla adozione del presente

8)di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile.

9)di trasmettere la presente determinazione al sig. Sindaco ai sensi dell'art.9 comma 6 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 123 del 21.12.2000 e successiva delibera G.C. n° 115 del 20.11.2003

10) Di pubblicare la presente determinazione all'albo comunale per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(f.to Ing. Alfredo Pasquale)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

IL sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria, visto il provvedimento che precede attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. AA.LL. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista

Lapio li, 15/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(f.to Dott. Vittorio Marino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito WEB istituzionale di questo Comune, nella sezione Albo Pretorio (art. 32. , comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo

Dalla residenza Municipale li 15/11/2016

Il Responsabile del Servizio
ing Alfredo Pasquale

COMUNE DI LAPIO

ALLEGATO

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO per il conferimento di incarico professionale di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico in muratura del Comune di Lapio ai sensi dell'art.1, comma 4, lett.a), dell'O.P.C.M.3362/2004 e ss.mm.ii

TRA

- l'ing. Pasquale Alfredo nato a Lapio il 14/07/1953, che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.267/2000 responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lapio (codice fiscale n. 8003550649), presso il quale è domiciliato per la carica;

- l'Ing. RENNA Florindo Antonio (C.FRNNFRN62A25Z404N) nato a ORANGE (USA) il 25/01/1962 con studio professionale in PRATA Principato Ultra , via Ortali n21 presso il quale ha eletto domicilio, di seguito nel presente atto denominato «tecnico incaricato». ;

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge è stato stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico delle attività tecnico finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico in muratura del Comune di Lapio ai sensi dell'art.1, comma 4, lett.a) dell'O.P.C.M.3362/2004 e ss.mm.ii.

che il tecnico incaricato ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico e segnatamente in alcune delle condizioni di cui al DPR 205/2010 e del _____ del D.Lgs. 50/2016;

che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ , è stato assunto l'impegno di spesa per le prestazioni tecniche oggetto del presente incarico;

tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto.

1. L'Amministrazione affida al tecnico, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico relativo alle attività tecnico amministrative finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico in muratura del Comune di Lapio ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 .

2. Le modalità di espletamento di tutte le prestazioni, oltre che alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi alle norme tecniche di cui al Decreto del Capo D.P.C, del 21.10.2003 di attuazione dell'O.P.C.M.3274/2003 e ss.mm.ii. e all'O.P.C.M.3362/2004 e ss.mm.ii..

Articolo 2 - Riferimenti vincolanti.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nelle attività tecnico amministrative finalizzate alla verifica tecnica, verifica che comprende anche le necessarie indagini sperimentali, anche se svolte da terzi, per gli edifici di seguito indicati:

n.	Denominazione edificio
1.	Edificio scolastico in muratura via carmine

ai sensi dell'alt. 1, comma 4, lettera a) dell'O.P.C.M.3362/2004, nonché alla redazione delle relative Schede di sintesi della verifica sismica di "livello 1" o di "livello 2" per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (O.P.C.M.3274/2003, art. 2, commi 3 e 4). Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 380/2001.

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali dello studio, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Tutte le attività, ivi comprese i sopralluoghi, le indagini, le prove presso gli edifici dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione.

4. Tutte le spese sono conglobate, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

5. Sono escluse dall'incarico le eventuali successive progettazioni degli interventi di adeguamento sismico dei medesimi edifici, che l'Amministrazione si riserva di affidare con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Obbligazioni generali.

1. Il tecnico incaricato è tenuto all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile;

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

3. Il tecnico incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Articolo 4 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico.

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione all'edificio, specie rilievi di qualunque genere in suo possesso, la cui carenza non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

3. Il tecnico incaricato delle attività di supporto tecnico-amministrativo si impegna a:

a) produrre copie cartacee di quanto elaborato, relazioni, schede, rilievi, ecc.,
Tali materiali si considerano già retribuiti con il compenso qui stabilito.

4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto elaborato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni.

1. I termini per l'espletamento della prestazione decorrono dalla data di ricevimento dell'atto di affidamento dell'incarico che verrà inviato con pec.

2. Le attività di supporto tecnico amministrative devono ritenersi concluse solo dopo l'emissione di tutta la documentazione prevista per le verifiche. Il professionista dovrà svolgere la sua attività per consentire che la precitata emissione avvenga entro il termine stabilito dall'Ufficio responsabile e comunque non oltre il . Il suddetto termine può essere interrotto solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Articolo 6 - Penale per i ritardi.

1. Il ritardo nella consegna della documentazione, nella predisposizione di relazioni, rilievi, prove, ecc. necessaria per il completamento delle verifiche comporta una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo dei compensi di cui al successivo Articolo 10, per ogni giorno oltre i termini di cui all'Articolo 5 precedente; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione; restano ferme le condizioni di cui al predetto Articolo 5.

2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo; superato tale importo l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in danno del tecnico incaricato.

3. Le penali sono trattenute in occasione del pagamento degli onorari.

Articolo 7 - Variazioni, interruzioni, ordini informali.

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

2. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può

essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Articolo 8 - Conferimenti verbali.

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione

comunale. È inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante, anche in orari serali, per l'illustrazione delle attività svolte o in corso di svolgimento, a semplice richiesta della stessa Amministrazione.

Articolo 9 - Prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine specifico.

Le prestazioni diverse da quelle di cui al presente contratto, qualora indispensabili al prosieguo delle attività tecniche principali ed al loro buon andamento, sono effettuate, e compensate, solo in seguito a specifico ordine scritto, concernente la singola prestazione, del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.191 del

D.Lgs.267/2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Articolo 10 - Determinazione del corrispettivo.

1. È stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2225 del Codice Civile, per tutte le prestazioni descritte al precedente Articolo 2 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, in complessivi € **2500,00**, inclusivi di contributi previdenziali, di IVA, di spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Nessun altro compenso, tranne i casi di cui al precedente Articolo 9, sarà riconosciuto da questo Ente a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui all'Articolo 3.

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi;

3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti sono comprensivi del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile.

5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Articolo 11 - Modalità di pagamento.

La corresponsione del compenso, così come stabilito all'Articolo 10 precedente, avverrà dopo l'emissione di tutta la documentazione prevista per le verifiche ed entro trenta giorni dalla presentazione della fattura fiscale elettronica previa acquisizione DURC;

Articolo 12 - Risoluzione del contratto.

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del tecnico incaricato, in qualunque fase delle prestazioni. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte.

Articolo 13 - Controversie.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne dovrà essere fatta contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest'ultimo, proporrà la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa alla giurisdizione ordinaria.

Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi dell'Amministrazione e sia accolta dal tecnico incaricato, sarà redatto apposito verbale, con la

sottoscrizione del quale da parte del tecnico incaricato cesserà la materia del contendere. In caso contrario si adirà al foro competente.

Articolo 14 - Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.490 dell'8 agosto 1994, e del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, il tecnico incaricato dichiara che nei suoi confronti non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575.

Articolo 15 - Responsabilità verso terzi.

Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni eventualmente arrecati a persone e cose in conseguenza delle prestazioni di cui all'Articolo 2 del presente disciplinare.

Articolo 16 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. In tal caso le spese relative (inerenti e conseguenti a imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico del tecnico incaricato.

2. I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonché l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sono a carico dell'Amministrazione.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie.

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza; lo sarà invece per l'Amministrazione affidante solo dopo l'intervenuta esecuzione dell'atto formale di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto, le parti: